



REGOLAMENTO TARI DEL COMUNE DI TRICASE

(adeguato alla delibera ARERA n.15/2022/r/rif)

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale del n.

INDICE

ART. 1 OGGETTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 3 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	4
ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	6
ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	6
ART. 8 ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	7
ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	8
ART. 10 COSTO DI GESTIONE	8
ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	9
ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	10
ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 18 SCUOLE STATALI.....	12
ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE	13
ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 22 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 23 RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO	14
ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	15
ART. 25 ALTRE RIDUZIONI.....	18
ART. 26 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE.....	18
ART. 27 CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI.....	18
ART. 28 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE DOMANDE.....	19
ART. 29 POTERI DEL COMUNE	20
ART. 30 ACCERTAMENTO	20
ART. 31 SANZIONI	21
ART. 32 RISCOSSIONE	21
ART. 33 RIMBORSI ,COMPENSAZIONI E RATEIZZAZIONI	22

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	22
ART. 35 PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	23
ART. 36 CONTENZIOSO	23
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE	23
ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24

ART. 1 OGGETTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto delle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA n. 444/2019 e n. 15/2022.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni delle Norme in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n.147 del 27/12/2013.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs. 116/2020 riguardo la nuova classificazione dei rifiuti.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita e lo smaltimento, nonché lo spazzamento stradale e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, dal Regolamento comunale di igiene urbana e dal contratto di servizio con il gestore.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Circa la classificazione dei rifiuti si fa espresso rinvio D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, i componenti del nucleo familiare e gli altri detentori.

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile o il titolare di diritto reale sull'immobile, sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non operative pertinenziali e accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - **utenze domestiche**, quelle in cui le superfici siano adibite a civile abitazione;
 - **utenze non domestiche**, quelle non rientranti tra le utenze domestiche, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo esemplificativo, le verande, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o pubbliche amministrazioni.
4. Non comportano esonero o riduzione del tributo la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso che non risulti imputabile al Comune.

ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 2,20; f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto; g) Le costruzioni tipiche rurali, se destinate esclusivamente al ricovero di attrezzi agricoli manuali di modeste dimensioni ed aventi superficie non superiore a 40mq, costituite da "Paiare" e/o "Lamie", realizzate in pietra a secco, e "Capanne" (immobili con copertura di soli coppi di coccio); h) locali oggetto di lavori specifici di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
2. Per le opportune valutazioni da parte degli uffici o del Concessionario, le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, "autocertificazione corredata da dettagliata documentazione fotografica con contestuale consenso all'accesso all'immobile per le verifiche", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa da tecnico abilitato", "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti".
La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 28 del presente regolamento;
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al riciclo e/o recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi come da successivo art. 24.
2. Possono richiedere l'esenzione dal pagamento della quota variabile (ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti conferiti), documentandolo debitamente, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (cosiddetto rifiuto secco residuo), mediante l'affidamento delle relative attività al di fuori dal servizio pubblico e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno due anni.
3. I soggetti titolari delle utenze non domestiche che optano per la gestione autonoma dei rifiuti urbani sono tenuti a rispettare pedissequamente le procedure stabilite nel successivo articolo 24.

4. Al fine di garantire la corretta programmazione dei servizi pubblici ed una ordinata rappresentazione circa l'affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Resta impregiudicata la possibilità di annullare le agevolazioni, precedentemente assegnate in termini di non applicazione della quota variabile, in caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci e analoga possibilità di recupero delle somme con ripristino immediato del prelievo.
6. L'utenza decade dall'agevolazione in caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento ovvero quando non si è dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi ai precedenti commi 5 e 6 il Comune, o in sua vece il concessionario, provvede al recupero della quota della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 8 ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si producono di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano in via esclusiva pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Falegnamerie ed attività similari	35
Officine meccaniche ed attività similari	35
Fabbri ed attività similari	35
Altre attività artigianali	35
Attività commerciali	30
Professionisti	30

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, in occasione della richiesta di agevolazione o riduzione tributaria, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici EER, allegando la documentazione idonea a comprovare l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione – cosiddetta 4° copia, ecc.).

ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi all'unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune, o il Concessionario se incaricato, comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 2,20.
4. Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, vano scale, interrati ecc.).
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario l'arrotondamento è al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
7. Le utenze non domestiche prive di superfici tassabili che necessitano di conferire nel centro di raccolta comunale i rifiuti dalle stesse prodotti, dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Comune; la sottoscrizione determina l'obbligo, da parte dell'utenza non domestica, di corrispondere il corrispondente tributo TARI.

ART. 10 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ufficio Ambiente del Comune;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ufficio Ambiente del Comune o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 6. Sulla base della normativa vigente, l'Ufficio Ambiente del Comune assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, le tariffe determinate dal Comune.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019, come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art.1, comma 654, della L.147/2013, salvo quanto disposto dal comma 660 dell'articolo citato.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n.363/2021 e s.m.i..
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 30 aprile o, se previsto, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

- modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui agli allegati 3a e 3b al DPR 158/99. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
 5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 6. E' assicurata la riduzione, in modo collettivo, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge 27/12/2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della percentuale di imputazione dei costi variabili complessivamente assegnata a tali utenze.

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola

conteggiate a conguaglio. Più precisamente, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente, produrranno i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta, debitamente documentata, è presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data della variazione ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente produrranno sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia o gli ospiti di lungo periodo).

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, anche se per motivi di studio o lavoro.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due (nr.2) componenti (pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune arrotondato per difetto).

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche adibite a Bed and Breakfast a conduzione familiare (non professionale) è fissato in sei (nr.6) compreso il nucleo familiare di residenza se ed in quanto vi risiede.

Il numero degli occupanti i fabbricati con destinazione d'uso C2-C6 non di pertinenza del fabbricato principale è fissato in uno (nr.1)

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate all'art. 8.
2. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività di cui al presente articolo viene effettuata con riferimento al codice Istat (ATECO) dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA o di apertura di nuova unità locale.
4. Nel caso di più attività (es. vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) contestualmente esercitate presso l'unica utenza non domestica, la tariffa è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le diverse attività siano esercitate in distinte unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano, ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie utilizzata a questi ultimi fini è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, purché il soggetto passivo abbia dichiarato l'esatta consistenza delle diverse occupazioni e abbia prodotto apposita planimetria indicante le superfici interessate, in mancanza di dichiarazione, anche dopo l'invio dell'apposito questionario informativo da parte dell'ufficio, in via presuntiva si considera destinato ad attività economica il 30% della superficie tassabile dell'abitazione.

ART. 18 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie di primo e secondo grado, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% (cinquanta per cento).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
6. L'utente promotore di eventi e manifestazioni è tenuto a comunicare, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa entro i 5 (cinque) giorni antecedenti l'evento o la manifestazione.
7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi e manifestazioni socio culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di igiene urbana.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni con unico occupante – riduzione del 10%;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente - riduzione del 20%;
 - abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedono o dimorino per più di sei mesi all'anno all'estero o in altra regione italiana - riduzione del 20%. Se la dimora riguarda solo alcuni componenti la riduzione è del 10% a componente con un massimo del 20%;
 - riduzione della tassa di 2/3 in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir

meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Per le utenze domestiche, contribuenti iscritti all'Albo dei compostatori domestici, che effettuano regolarmente la pratica del compostaggio della frazione umida dei rifiuti domestici o aderiscano al compostaggio di comunità, in applicazione del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 29/04/2022, è riconosciuta una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso se presentata entro il 31 maggio o dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza se presentata oltre la data del 31 maggio.

ART. 22 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è dovuta in misura pari al 40% (quaranta per cento) della tariffa laddove non sia effettuata la raccolta porta a porta e la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia uguale o superiore a 1 km (un chilometro). La distanza è calcolata in linea d'aria, partendo dal luogo di ubicazione dell'utenza domestica fino al più vicino centro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23 RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, in regime di privativa, è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell'avvio a riciclo autonomo dei rifiuti, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ufficio Ambiente dell'Ente. Nell'istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
4. Per i successivi mesi, qualora l'utenza prosegua all'avvio a riciclo autonomo dei rifiuti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, è tenuta a trasmettere all'Ufficio Ambiente, a mezzo PEC del protocollo dell'Ente, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente.
 5. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare all'Ufficio Ambiente del Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.
 6. Il Comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere, a cura dell'Ufficio Ambiente, tali dati ad ARPA e sul Portale dell'Osservatorio Rifiuti di AGER Puglia, così ottemperando agli obblighi impartiti dalla L.R. 8/2018, artt. 8 e 9.
 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 8. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata a consuntivo sull'intera annualità sulla base della percentuale di riciclo garantita dall'utenza.
 9. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

Calcolo della % di riciclo =

$$\text{Kg. Rifiuti riciclati} * 100 / \text{sup.tassabile} * \text{Kd assegnato (della categoria UND corrispondente)}$$

(rapporto tra la quantità di rifiuti reali avviati al riciclo e la quantità di rifiuti potenziale riveniente dal metodo normalizzato).

10. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o

tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, la scelta dovrà essere vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.

4. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.

5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico una o più frazioni dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Ambiente del Comune, via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine del 30 giugno è perentorio e la mancata presentazione dell'istanza, preclude la possibilità di uscita parziale o totale dal servizio. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dall'Ufficio Ambiente del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento, dati catastali degli stessi e le loro superfici tassabili,
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e la delega al soggetto appositamente individuato per la presentazione telematica dei dati inerenti alla produzione di rifiuti urbani delle utenze non domestiche, redatta sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Ambiente del Comune. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, l'Ufficio Ambiente del Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, l'istanza si intende accolta.

8. Entro il giorno 10 di ciascun mese, le utenze non domestiche che si avvalgono dell'esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dovranno trasmettere all'Ufficio Ambiente, a mezzo PEC del protocollo dell'Ente, tramite il soggetto appositamente individuato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, indicato nella delega, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente.

9. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare all'Ufficio Ambiente del Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.

10. Il Comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali dati ad ARPA e sul Portale dell'Osservatorio Rifiuti di AGER Puglia, così ottemperando agli obblighi impartiti dalla L.R. 8/2018, artt. 8 e 9.

11. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.

12. Le utenze non domestiche che hanno presentato apposita richiesta per avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per gli anni 2021 o 2022 e che intendano usufruire della risoluzione anticipata rispetto al termine di 5 anni già fissato potranno comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo.

13. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

14. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

15. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata in via previsionale sulla base della percentuale di riciclo garantita dall'utenza ed è soggetta a conguaglio.

16. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

Calcolo della % di recupero =
$$\text{Kg. Rifiuti recuperati} * 100 / \text{sup.tassabile} * \text{Kd assegnato}$$
 (della categoria UND corrispondente)

(rapporto tra la quantità di rifiuti reali avviati al recupero e la quantità di rifiuti potenziale riveniente dal metodo normalizzato).

17. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 25 ALTRE RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
Percentuale di riduzione 100% nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune con apposito provvedimento (relativamente al tributo giornaliero).

ART. 26 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Qualora si rendessero applicabili ad una utenza domestica più riduzioni o agevolazioni previste dal presente Regolamento, esse sono cumulabili fino ad una percentuale massima del 50% della tariffa ordinaria.
2. Ove il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni determini l'azzeramento della quota fissa o della quota variabile, la parte eventualmente eccedente su ognuna delle precedenti non potrà essere recuperata a valere sull'altra, fermo restando il limite massimo complessivo del cui comma 1.

ART. 27 CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, ovvero in carta libera avente i medesimi contenuti indicati nel presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al presente Regolamento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere almeno: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e numero totale di occupanti l'utenza; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero totale dei soggetti occupanti l'utenza; c) i dati catastali dei locali e delle aree; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno (scala, piano, ecc.); e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere almeno: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata); b) i dati identificativi del legale rappresentante,

amministratore o titolare (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) i dati catastali dei locali e delle aree scoperte operative; d) le planimetrie catastali; e) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. E' data comunque facoltà, in caso di più soggetti obbligati in solido, che la dichiarazione venga presentata anche da uno solo dei possessori o detentori; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R fa fede la data di invio.

ART. 28 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE DOMANDE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo entro i termini di seguito indicati:
 - Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento;
 - Domanda di agevolazioni o riduzioni entro il 30 giugno dell'anno tributario di riferimento, a pena di decadenza;
 - Dichiarazione di variazione o cessazione delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni già concesse entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento;
 - Dichiarazione di scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno dell'anno tributario precedente all'anno di riferimento;
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data di intervento della stessa, il tributo non è dovuto per le annualità successive al verificarsi dell'evento, solo se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo.
3. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune può (per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo), attivare immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

ART. 29 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 codice civile.

ART. 30 ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - dei Concessionari abilitati. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalla Legge n. 296/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono

essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

ART. 31 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la maggiorazione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% (cento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 150 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
7. Si applica quanto previsto dalla normativa in materia di ravvedimento operoso e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso.

ART. 32 RISCOSSIONE

1. Il Comune di Tricase riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o per e mail, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, ovvero offrendo strumenti digitali di consultazione della propria posizione TARI. Il termine di scadenza è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione, devono essere indicati in maniera chiara nella bolletta/fattura di pagamento. Il predetto termine di scadenza va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnate bollette/fatture con diverse rate di scadenza. Inoltre, eventuali ritardi di consegna del documento non possono essere in nessun caso imputati all'utente. L'avviso di versamento periodico e rateale della bolletta/fattura deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette/fatture con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA n. 444/2019. E' fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente, di emettere più documenti, comunque con cadenza non superiore al bimestre.
2. L'ente può indicare varie modalità di pagamento purché almeno una sia in forma gratuita.
3. Al contribuente che non versi alle scadenze stabilite le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

ART. 33 RIMBORSI ,COMPENSAZIONI E RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Funzionario responsabile, esaminata l'istanza di rimborso, comunica al contribuente, entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di TARI, anche con riferimento ad annualità differenti.
4. I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente
5. Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi inferiori ad € 18,00.
6. A seguito di emissione di avviso di accertamento, il contribuente può richiedere all'ufficio Tributi una maggiore rateizzazione secondo i criteri determinati nel regolamento generale delle entrate. L'ufficio provvederà all'elaborazione delle rate di scadenza fornendo al contribuente i relativi modelli di pagamento delle rate concedibili. Il mancato o il tardivo versamento di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, in tal caso il contribuente dovrà procedere al versamento dell'importo residuo salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed interessi sulle rate già pagate in ritardo o non pagate.

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Premesso che la rateizzazione dell'avviso bonario rappresenta una deroga ai termini di versamento stabiliti con delibera comunale e non è contemplata dalla disciplina Tari recata dalla legge 147/2013, in recepimento delle indicazioni di cui all'articolo 27 del TQRIF è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32 primo comma nei seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Ai fini della rateizzazione, per i casi di cui al comma 1, si applica quanto previsto per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dall'art. 10 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione del C.C. del 03/07/2020 n.9, con l'importo della singola rata proporzionata all'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato

per il pagamento rateizzato.

ART. 35 PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale, di indirizzo e-mail, di posta elettronica certificata, codice utente, indirizzo dell'utenza, dati catastali, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. In relazione ai reclami afferenti allo svolgimento del servizio gestione rifiuti, quali spazzamento o raccolta, si rinvia al gestore delle attività, per quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 del TQRIF ed alla relativa carta della qualità.

ART. 36 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal vigente Regolamento generale delle entrate.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, producono il loro effetto dal 1 gennaio 2023.
2. Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 19/08/2014, relativamente alla sezione TARI, deve intendersi applicabile – in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019 – ai periodi d'imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).